

FAQ sugli Avvisi per il riconoscimento delle attività formative

(Aggiornamento al 22/04/2016)

- 1) Il 30 Aprile 2016 cade di sabato. La data di scadenza è prorogata al 2 Maggio 2016?

R: Sì. Il sabato è assimilato al giorno festivo di cui all'art. 2 degli Avvisi e pertanto la data di scadenza è il 2 maggio 2016.

- 2) Nel caso in cui venga presentata dallo stesso ente domanda di riconoscimento su più ambiti come si interpreta l'inciso dell'art.9 che recita "*Le attività formative devono avere inizio entro 12 (dodici) mesi dal riconoscimento, pena la decadenza, e possono essere ripetute per più edizioni. Una volta decaduto il riconoscimento per un percorso, lo stesso non potrà essere ripresentato se non sono trascorsi 12 mesi.*"?

R: Il riconoscimento è autorizzato per ambito territoriale. Nel caso in cui il riconoscimento sia relativo a più ambiti territoriali, sarà disposta la decadenza parziale relativamente al solo ambito territoriale per il quale le attività formative non siano iniziate entro 12 mesi dal riconoscimento.

- 3) L'avviso recita che il costo sostenuto dagli allievi deve essere comprensivo di IVA e di tutte le spese necessarie alla frequenza del corso: come deve intendersi tale previsione, anche alla luce del DPR 633 / 72, art. 10, comma 20 che dispone l'esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche?

R: Il costo proposto dall'organismo formativo e riportato nella richiesta del riconoscimento dovrà essere onnicomprensivo di tutte le voci di spesa a carico del partecipante alle attività formative. Relativamente al regime di esenzione IVA citato, si fa presente che al fine della sua applicazione devono essere posseduti entrambi i seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo: agenzia formativa accreditata al Sistema Regionale della formazione professionale
 - b) requisito oggettivo: corso riconosciuto
- 4) Alla luce dell'accorpamento dei Settori Gestione, Rendicontazione e Controlli in 4 macro ambiti territoriali, con relativi avvisi distinti e consegna su più sedi, si chiede se (a titolo esemplificativo):
- a) un corso già riconosciuto dalla Provincia di Pistoia automaticamente può essere svolto anche a Lucca e Massa, senza ripresentare una nuova domanda di riconoscimento ma semplicemente comunicando al relativo UTR un'altra sede 'a norma';
 - b) un nuovo corso presentato e riconosciuto a Pisa automaticamente può essere svolto anche a Siena, sempre senza presentare nuova domanda di riconoscimento a Siena ma solo cambiando sede

R: a) I riconoscimenti già autorizzati dalle Province fino alla scadenza del 30/11/2015 prevista dai bandi provinciali hanno validità per il solo territorio originariamente previsto. Occorre quindi presentare una nuova domanda di riconoscimento relativamente agli ambiti territoriali, pur ricompresi all'interno dello stesso UTR, non previsti dal vecchio riconoscimento.

b) il riconoscimento sui nuovi avvisi degli UTR può essere richiesto per uno o più ambiti territoriali di competenza di uno stesso UTR. In questo caso dovranno essere valorizzati i relativi campi all'interno del formulario e della domanda di riconoscimento.

(Aggiornamento al 13/4/2016)

1) Da quando decorre il termine di 12 mesi dal riconoscimento per avviare le attività formative?

R: Il termine decorre dalla data del Decreto con cui è stato disposto il riconoscimento.

2) Cosa si intende per corso "ancora attivo", come richiesto dal formulario? È riferito solo al non essere mai stato avviato nei 12 mesi successivi al suo riconoscimento?

R: SI

3) E' necessario fare di nuovo domanda per tutti quei corsi per il quali è già attivo un riconoscimento? O tale riconoscimento resta valido?

R: No, non è necessario. Si veda a questo proposito l'Informativa del 13/4/2016.

4) All'art. 9, nel primo periodo del paragrafo si legge che il numero degli allievi deve rispettare i parametri previsti nella DGR 635/2015; nel secondo periodo è scritto che possono essere avviati anche corsi con un numero di allievi inferiore a 6. E' corretta l'interpretazione secondo la quale il primo periodo del paragrafo fa riferimento ai metri quadrati minimi per allievo (superficie minima 1,8 mq/allievo) e non al numero minimo di allievi?

R: L'interpretazione è corretta. Deve essere rispettata la superficie minima per allievo prevista con DGR 635/2015.